

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI



**AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE**
(Manovra correttiva - Finanziaria d'estate 2010)



"Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità"
(Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

INDICE DELLA DISPENSA

<u>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</u>	p. 3
<u>MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ E VERIFICHE DELL'AGENZIA</u>	p. 4
<u>PROCEDURE DI VERIFICA ED ESCLUSIONI EVENTUALI</u>	p. 6
<u>LE ESCLUSIONI DELLA PRIMA ORA E LA "FALSA" SCADENZA DEL 29.01.2011</u>	p. 7
<u>EFFICACIA E IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA</u>	p. 9
<u>ALLEGATO:</u>	
➤ dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie	p. 10

Chiuso in Sondrio il 27 gennaio 2011

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

1. Informazioni di carattere generale

Con l'art. 27 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (*convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 30.07.2010*), in ottemperanza al terzo considerando e al successivo art. 22 del Regolamento CE del 07.10.2003 n. 1798 e anticipando quanto previsto ai considerando 12 e 16 e ai successivi articoli 22 e 23 del regolamento UE del 07.10.2010 n. 904, il legislatore nazionale ha previsto che i soggetti che intendono effettuare in ambito intracomunitario sia acquisti e/o cessioni di beni (*di cui al Titolo II, Capo II del D.L. 30.08.1993 n. 331*), **sia acquisti e/o prestazioni di servizi c.d. "generiche"** (*risposta dell'Agenzia alla Teleconferenza di Italia Oggi del 14.01.2011*), **presentino** ad un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate **una dichiarazione di volontà** in tal senso, allo scopo di essere inseriti nell'archivio informatico VIES; **opzione che potrà essere revocata dallo stesso contribuente entro trenta giorni** dalla iniziale manifestazione di volontà, presentando una seconda comunicazione, ma diretta, questa volta, all'Ufficio controlli IVA dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Come noto "VIES" è l'acronimo di "VAT Information Exchange System" tradotto nel nostro paese in "Sistema elettronico di scambio dati sull'IVA", come risulta nominato sulla pagina a ciò dedicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Un servizio che consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Di fatto, quindi, un elenco/archivio informatico delle partite IVA che ogni singolo Stato deve tenere aggiornato affinché i contribuenti degli altri stati membri possano consultarlo.

Per rafforzare il contrasto alle frodi IVA realizzate nell'ambito degli scambi intracomunitari, il legislatore nazionale è intervenuto modificando e integrando l'articolo 35 del DPR 26.10.1972 n. 633 (*meglio conosciuto come Decreto IVA*), aumentando in modo considerevole l'affidabilità dei dati contenuti nell'archivio informatico in ordine allo status del soggetto passivo che risulta inserito nell'archivio stesso, prevedendo un regime autorizzatorio per essere inclusi nella banca dati VIES e l'introduzione di elementi di rischio e di criticità che obblighino l'Agenzia a negare o revocare l'autorizzazione con conseguente cancellazione dall'archivio.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

2. Modalità di manifestazione della volontà e verifiche dell’Agenzia

Per l’attuazione della norma sono stati emanati due provvedimenti del Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate (Attilio Befera) in data 29.12.2010 con i protocolli n. 188376 e n. 188381, accompagnati da un comunicato stampa emesso in pari data, precisando che:

- a) **chi inizia una professione, o un’attività di impresa**, nel territorio dello Stato, dichiara nel modello di inizio attività ai fini IVA la volontà di operare in ambito comunitario, compilando il campo “Operazioni comunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diverse da persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi) indicando il presunto ammontare delle stesse; gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta, manifestano la volontà barrando la casella “C” nel quadro A del mod. AA7. Il già citato provvedimento direttoriale n. 2010/188381, riprendendo quanto enunciato nella relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010, ricorda che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà **sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie** anche attraverso l’esclusione dall’archivio VIES dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie **sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione della partita IVA**. Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà compiere in piena legittimità **unicamente operazioni interne**, con gli adempimenti previsti. **Solo al trentunesimo giorno verrà inserito nella banca dati VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.**
- b) **I contribuenti già titolari di partita IVA** cancellati o potenzialmente cancellabili dall’archivio VIES come esposto al paragrafo 4. che necessitano di svolgere le operazioni in questione devono presentare un’apposita dichiarazione di volontà (*vedi allegato*) (che può in ogni caso essere ritrattata entro 30 giorni) **direttamente** ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quindi, non necessariamente quello competente per territorio) (*il provvedimento direttoriale non prevede l’invio postale e non è stato predisposto alcun invio telematico, ma con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate in data 26.01.2011 ha acconsentito alla presentazione per via postale **mediante raccomandata all’ufficio competente per le attività di controllo, purché si allegghi alla stessa la copia fronte/retro del documento di identità del contribuente che ha sottoscritto l’istanza. Si consiglia il plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.***

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Questi adempimenti sono richiesti anche ai soggetti non residenti che dichiarano l'identificazione diretta ai fini IVA con il modello ANR e devono, tuttavia, presentare la medesima dichiarazione al Centro Operativo di Pescara.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. Di fatto vengono, quindi, attivate specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal direttore dell'Agenzia, che sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

- c) Qualora prima della inclusione fosse possibile effettuare solo verifiche preliminari l'Agenzia **nei successivi sei mesi** effettua controlli più approfonditi sui contribuenti già inseriti nella banca dati VIES. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l'ufficio finanziario emana un provvedimento di diniego.
- d) Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio informatico VIES sono inoltre previste **verifiche periodiche** sulla base degli stessi criteri di valutazione del rischio previsti per i controlli effettuati nei sei mesi successivi all'istanza di inserimento nell'archivio stesso.

Si ricorda che è opportuno, anche se non specificatamente richiesto, che nella dichiarazione di volontà presentata dai soggetti già titolari di partita IVA venga indicato l'ammontare presunto per ogni tipologia di operazioni (acquisti – cessioni/prestazioni), così come avviene nei modelli di inizio attività (AA7 e AA9); detti importi non sono assolutamente significativi, trattandosi di mere presunzioni.

Si rammenta, inoltre, che in caso di acquisti intracomunitari effettuati **nei primi tre anni di attività**, dei beni elencati nel D.M. 22.12.2005 (*autoveicoli, motoveicoli e loro accessori; prodotti di telefonia e loro accessori; personal computer, loro componenti e accessori; animali vivi delle specie bovina, ovina, suina e loro carni fresche*), è previsto l'obbligo di prestare fideiussione.

Nel comunicato stampa del 26.01.11, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'inserimento nell'archivio VIES comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell'Agenzia: ove inutilmente effettuato, potrebbe depotenziare l'efficacia dello strumento per il contrasto delle frodi intracomunitarie, cui è specificamente finalizzato.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

3. Procedure di verifica ed esclusioni eventuali

La procedura della verifica che deve effettuare l’Agenzia **entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà** a porre in essere operazioni intracomunitarie, manifestata sia dalle nuove partite IVA nei modelli AA7 e AA9, sia da coloro che presentano la dichiarazione in quanto già in possesso della partita IVA, prevede che venga accertato:

- che i dati forniti siano completi e che non ci siano requisiti oggettivi e soggettivi che comportino la cessazione d’ufficio della partita IVA (*soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica*) o non consentano l’inserimento nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- che il titolare della richiesta non sia un soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
- che non ci sia riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
- che non esistano precedenti coinvolgimenti in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;
- che in base a tutti gli altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria non si possano rappresentare ipotesi di criticità e di rischio.

Dai riscontri fatti e dall’esistenza di ipotesi di criticità e di rischio può derivare, prima dello spirare dei 30 giorni, un **provvedimento motivato di diniego**.

Per quanto riguarda, invece, la più ampia valutazione dei rischi, **da effettuare entro i successivi sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà**, che potrebbero portare alla cancellazione d’ufficio del contribuente dalla banca dati VIES, è stabilito che la valutazione sarà effettuata in riferimento alla presenza di elementi di rischio:

- relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, e ausiliaria da parte del soggetto che richiede l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

- relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente quali omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci di chi richiede l'autorizzazione;
- relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni di evasione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate nell'effettuare la valutazione, opererà il confronto delle informazioni acquisite presso altre Amministrazioni e di quelle disponibili nelle banche dati in suo possesso, continuamente aggiornate sulla base degli esiti delle ordinarie attività di controllo fiscale, in particolare di quelle finalizzate al contrasto delle frodi fiscali che hanno permesso di individuare situazioni di particolare pericolosità.

Dall'esistenza di eventuali elementi di rischio come sopra elencati può conseguire un **provvedimento motivato di revoca**.

ATTENZIONE: l'Agenzia afferma esplicitamente che i predetti criteri di valutazione del rischio potranno comunque essere elemento utile di segnalazione anche per l'avvio dell'attività ordinaria di controllo.

4. Le esclusioni della prima ora e la “falsa” scadenza del 29.01.2011

In fase di prima applicazione della norma, viene disposto dai provvedimenti direttoriali che **entro il 28 febbraio 2011** avverrà la **cancellazione d'ufficio** dall'archivio VIES dei seguenti soggetti:

- A.** Contribuenti in possesso di partita IVA che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire **dal 31.05.2010 e fino al 28.02.2011** senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero coloro che, in mancanza (*di cosa?*), **non hanno comunque posto in essere** nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi (*formulazione alquanto contorta che potrebbe sottintendere il compimento di operazioni intracomunitarie senza aver presentato i modelli Intrastat; non si comprende, infatti, come chi non ha posto in essere operazioni possa aver adempiuto agli obblighi “relativi” che non ci sono*).

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

B. Contribuenti in possesso di partita IVA che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività **prima del 31.05.2010** e che **non hanno presentato** elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010 (*quindi in uno solo dei due anni, trattandosi di un requisito negativo*) o che, pur avendoli presentati, **non hanno adempiuto** agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

I soggetti cancellati (*o ancora solo cancellabili*) per poter porre in essere operazioni intracomunitarie **dovranno necessariamente presentare la dichiarazione di volontà** con le modalità esposte al paragrafo 2., lettera b) e attendere i previsti 30 giorni per ottenere il silenzio assenso da parte dell' Agenzia delle Entrate che opererà i controlli di rito dettagliatamente esposti al paragrafo 3.

E' errato credere che per poter mantenere, **senza soluzione di continuità**, l'iscrizione nella banca dati VIES dopo il 28 febbraio 2011, tali soggetti debbano provvedere alla presentazione della dichiarazione di volontà **entro il 29 gennaio 2011**, così che alla data del 28 febbraio siano decorsi i previsti 30 giorni.

Il 29.01.2011 non è assolutamente una scadenza, ma assicura solo la possibilità di operare in ambito comunitario dal 01 marzo 2001 (*salvo provvedimento di diniego*). In effetti non c'è una data limite, ma solo un **termine mobile** derivante dall'indicazione nel provvedimento direttoriale che la cancellazione dall'archivio VIES avverrà **entro** il 28 febbraio 2011 (*che non è un affatto un click day*); **nulla vieta, infatti, che possa essere completata anche prima!!**

Se la data di completamento della verifica e cancellazione fosse precedente al 28.02.2011, le partite IVA per le quali, a quella data, sono ancora in corso i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà **vengono comunque cancellate** dalla banca dati VIES e solo successivamente riammesse **al trentunesimo giorno** (*con un possibile periodo, quindi, di assenza di soggettività attiva/passiva intracomunitaria*) sempre che non intervenga nel frattempo un **provvedimento motivato di diniego**.

Per tutti i **soggetti che non vengono esclusi** dagli elenchi (*perché non sono presenti i requisiti previsti alle lettere A. e. B.*) e per **quelli per i quali alla data effettiva di conferma/cancellazione nell'archivio VIES** sono già decorsi i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà, l' Agenzia delle Entrate procederà ad una approfondita valutazione entro il prossimo 31 luglio 2011.

Si tratta dei soggetti per i quali viene confermata la permanenza nella banca dati VIES **senza soluzione di continuità** (*Teleconferenza Italia Oggi del 14.01.2011*).

Dall'esito della verifica potrebbe scaturire un **provvedimento motivato di revoca**.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

IMPORTANTE: l'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 26.01.11 ha affermato che **dal 1° febbraio prossimo** sarà comunque disponibile nel sito Internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite IVA che, alla data del 30.01.2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nell'elenco VIES. Di conseguenza, questi operatori **non dovranno chiedere di essere inclusi nell'archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.**

Quest'ultima affermazione lascia piuttosto perplessi, perché fa pensare che per tutti i soggetti in possesso dei requisiti al 30 gennaio 2011 venga sospesa d'ufficio la soggettività attiva/passiva intracomunitaria per 30 giorni in attesa delle verifiche di rito; ciò in netto contrasto con quanto affermato dai funzionari dell'Agenzia Entrate alla Teleconferenza di Italia Oggi del 14.01.2011, circa la permanenza nell'archivio VIES senza soluzione di continuità, per alcune tipologie di soggetti, di cui alla pagina precedente. Se quanto affermato nel comunicato stampa fosse vero, farebbe presumere che la sospensione per 30 giorni della soggettività attiva/passiva intracomunitaria (prevista dal provvedimento solo per le nuove partite IVA) venga sempre automaticamente disposta in presenza di una dichiarazione di volontà, anche quando a presentarla fosse uno dei soggetti che non verrebbe comunque escluso d'ufficio.

Si consigliano, pertanto, i soggetti che, per l'assenza dei requisiti negativi previsti, non devono subire la cancellazione automatica dall'elenco, ad astenersi dal presentare la dichiarazione di volontà "una tantum" al solo scopo di raggiungere una certezza di operatività continuativa, perché potrebbe paradossalmente verificarsi l'opposto ed essere sospesi dall'elenco VIES per 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo poi essere riammessi il trentunesimo.

Attenzione anche ad effettuare la richiesta da parte di soggetti che non operano sul mercato intracomunitario, perché, oltre a costituire un appesantimento del lavoro degli uffici, fa entrare l'impresa in un circuito di controlli e di monitoraggio pressoché continuo.

Il soggetto, infatti, si espone al rischio non solo dei controlli iniziali "di sistema" nei 30 giorni e nei successivi sei mesi, ma anche in controlli che possono sfociare in verifiche di tipo ordinario, come già esposto al termine del paragrafo 3.

5. Efficacia e impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca

I provvedimenti di diniego possono essere emessi entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di operare in ambito intracomunitario, nel periodo di sospensione della soggettività attiva e passiva, e inibiscono fin dall'inizio il compimento delle transazioni intracomunitarie.

I provvedimenti di revoca comportano l'esclusione dall'archivio dei soggetti già autorizzati alle operazioni intracomunitarie con effetto dalla data di emissione.

Entrambi i provvedimenti sono ritualmente impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti entro sessanta giorni dalla data di notificazione, che può essere eseguita anche a mezzo posta, anche se non direttamente riconducibili all'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs 546/92.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via _____

Codice fiscale _____

In qualità di Titolare/legale rappresentante

Della ditta individuale/società _____

Con sede in _____ Via _____

Partita Iva _____

DICHIARA

ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.12.2010, protocollo n.2010/188376, l'intenzione di effettuare operazioni Intra UE ex Titolo II, Capo II, D.L. n.331/93 per i seguenti importi presunti:

acquisti intracomunitari beni: € _____ servizi: € _____

cessioni/prestazioni intracomunitarie beni: € _____ servizi: € _____

Si comunica che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata:

anteriormente al 31.05.2010

dopo il 31.05.2010 ed entro il 28.02.2011

....., li

Allegati: Copia documento di identità

Firma
